

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 marzo 1998

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla *Serie generale*, pubblica quattro *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. verrà sospeso l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

### SOMMARIO

#### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

##### DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1998, n. 60.

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ..... Pag. 4

##### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 febbraio 1998.

Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 ..... Pag. 6

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica

##### DECRETO 23 marzo 1998.

Misure del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1° aprile 1998 ..... Pag. 8

#### Ministero delle finanze

##### DECRETO 30 gennaio 1998.

Concessione alla ditta Mereu Felice dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ..... Pag. 10

#### Ministero per le politiche agricole

##### DECRETO 2 febbraio 1998.

Modificazione ai disciplinari di produzione delle denominazioni d'origine protette «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto di S. Daniele» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 Pag. 11

##### DECRETO 5 febbraio 1998.

Disposizioni transitorie per l'olio extravergine «Toscano» a denominazione d'origine controllata ..... Pag. 12

##### DECRETO 13 febbraio 1998.

Modificazione degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ... Pag. 12

DECRETO 24 febbraio 1998.

**Modificazione del responsabile del mantenimento in purezza di varietà vegetali di specie agrarie e di piante orticole** Pag. 14

DECRETO 6 marzo 1998.

**Annullamento del decreto 22 novembre 1995 con il quale è stato riconosciuta la indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e del decreto 1° ottobre 1996 contenente disposizioni concernenti la tipologia novello di detto vino, prodotto nella vendemmia 1996** . . . . . Pag. 15

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO 24 aprile 1997.

**Istituzione di un distintivo di riconoscimento per i servizi di istituto in abito civile** . . . . . Pag. 17

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 2 marzo 1998.

**Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Prato** . . . . . Pag. 19

DECRETO 2 marzo 1998.

**Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Firenze** . . . . . Pag. 20

DECRETO 2 marzo 1998.

**Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Caserta** . . . . . Pag. 21

DECRETO 2 marzo 1998.

**Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Brindisi** . . . . . Pag. 22

DECRETO 2 marzo 1998.

**Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Reggio Calabria** . . . . . Pag. 23

## DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

**Comitato interministeriale  
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

**Proroga del termine per la realizzazione di un progetto di ricerca del contratto di impresa con la G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a. (Deliberazione n. 264/97)** . . . . . Pag. 24

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Corte dei conti**

DELIBERAZIONE 5 marzo 1998.

**Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 21/1998)** . . . . . Pag. 25

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 13 marzo 1998.

**Variatione della denominazione sociale della Prudential Vita S.p.a. e modificazione dello statuto. (Provvedimento n. 821)** . . . . . Pag. 33

**Regione Sicilia**

DECRETO ASSESSORIALE 21 gennaio 1998.

**Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una zona ricadente nel territorio comunale di Acicastello** Pag. 33

## CIRCOLARI

**Ministero del tesoro**

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. 24.

**Accantonamento del 2 per cento delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente di natura non obbligatoria - Legge n. 449/1997, art. 43, comma 5** . . . . . Pag. 35

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero della sanità:**

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)» ..... Pag. 36

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)», relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Toloxan» .. Pag. 36

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)», relativo alle specialità medicinali per uso veterinario «Citarin L SPOT-ON» e «Citarin L 10%» ..... Pag. 36

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)», relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario «Advantage 40» e «Advantage 80». .... Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromagen»..... Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cromoglicato»..... Pag. 36

Comunicato concernente «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano», relativo alla specialità medicinale «Totalip»..... Pag. 36

Comunicato concernente «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano», relativo alla specialità medicinale «Femoston» ..... Pag. 36

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. .... Pag. 37

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:**

Cambi di riferimento del 26 marzo 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 39

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1998 ..... Pag. 40

**Banca d'Italia:**

Situazione al 31 gennaio 1998 ..... Pag. 42

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Policoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Policoro..... Pag. 44

Sostituzione di uno dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Corigliano Calabro, in liquidazione coatta amministrativa. .... Pag. 44

Sostituzione del commissario liquidatore e di uno dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa.. Pag. 44

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo:** Sostituzione del conservatore del registro delle imprese ..... Pag. 44

**RETTIFICHE****ERRATA-CORRIGE**

**Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 16 febbraio 1998 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1998). .... Pag. 44

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53****Ministero del commercio con l'estero**

**DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1998.**

**Approvazione del programma promozionale 1998 e relativi allegati.**

98A2183

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 marzo 1998.

Misure del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1° aprile 1998.

## IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1998, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 1998-31 marzo 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

## ALLEGATO A

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO.

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 1997  
Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 1998

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	14,30
	oltre 10	11,52
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) (**)	fino a 10	11,16
	oltre 10	9,34
Factoring (3)	fino a 100	11,15
	oltre 100	9,58
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)	fino a 10	13,21
	oltre 10	27,25
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	20,20
	oltre 10	20,20
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10	20,97
	oltre 10	17,36
Leasing (7)	fino a 10	23,31
	da 10 a 50	13,55
	da 50 a 100	11,39
	oltre 100	8,99
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5	29,59
	da 2,5 a 10	21,84
	oltre 10	14,48
Mutui (9)		8,29

**Avvertenza:** Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(\*\*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

## Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio: i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

## Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni di mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con

l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

98A2551

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1998.

**Concessione alla ditta Mereu Felice dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 20 giugno 1997 con la quale la ditta Mereu Felice, con sede in Guspini, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1996, per il complessivo importo di L. 267.082.040, adducendo di trovarsi allo stato attuale nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorché sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

Sull'importo di L. 217.834.000 dovuto dalla ditta Mereu Felice a titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, però, va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel contempo, la sezione staccata di Cagliari, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, in luogo delle irrogate sanzioni, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.